

suva



Validità, durata e proroga dell'assicurazione obbliga- toria contro gli infortuni

Assicurazione convenzionale

Il presente opuscolo è volto a fornire informazioni sulla decorrenza, la durata e il termine dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e su come è possibile prorogare la copertura assicurativa (assicurazione convenzionale). Queste conoscenze sono importanti per evitare lacune assicurative.

1 Assicurazione contro gli infortuni professionali (AIP)

I lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali.

Per lavoratori si intendono anche:

- i cottimisti,
- gli occupati a tempo parziale,
- gli ausiliari,
- i lavoratori a domicilio,
- gli apprendisti,
- i volontari,
- gli stagisti,
- i giovani in pretirocinio e
- i familiari collaboranti nell'azienda che percepiscono un salario in contanti o versano contributi all'AVS.

Di norma, la copertura assicurativa vale anche per i lavoratori temporaneamente distaccati all'estero.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.suva.ch/1673-19.i

2 Assicurazione contro gli infortuni non professionali (AINP)

2.1 I lavoratori occupati almeno 8 ore la settimana presso un datore di lavoro sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali; gli occupati a tempo parziale che non raggiungono questo valore, sono assicurati solo contro gli infortuni professionali, le malattie professionali e gli infortuni sul tragitto diretto per e dal lavoro. Per la validità dell'AINP è determinante la natura dell'assunzione e non il fatto che la persona lavori casualmente più o meno di 8 ore.

In caso di orario di lavoro irregolare (talvolta più e talvolta meno di 8 ore la settimana) si applica l'AINP se durante un periodo relativamente lungo (3 mesi) l'orario medio di lavoro è almeno di 8 ore la settimana o se prevalgono le settimane con almeno 8 ore di lavoro. Ai fini del calcolo, se nel periodo in questione prevalgono le settimane in cui la persona assicurata ha lavorato, si considerano soltanto le settimane di lavoro effettivo. Se invece nel periodo in questione prevalgono le settimane in cui la persona assicurata non ha lavorato, si considerano tutte le settimane nel calcolo.

2.2 Il datore di lavoro può dedurre il premio AINP dal salario del lavoratore.

2.3 Nella maggior parte dei casi il datore di lavoro può valutare se l'AINP è valida o no già all'inizio dell'impiego e informare il lavoratore.

2.4 Per i lavoratori con orario irregolare e non determinabile in anticipo la questione della validità dell'AINP va esaminata al più presto 3 mesi dopo l'entrata in servizio. Fino a quel momento consigliamo di non dedurre dal salario il premio dell'AINP. In questi casi è bene informare il lavoratore del fatto che potrebbe essere assicurato solo contro gli infortuni professionali. Si devono comunque notificare alla Suva gli infortuni nel tempo libero affinché si possa verificare l'applicazione dell'AINP e l'eventuale concessione di prestazioni. Si prega di verificare ogni modifica dell'orario di lavoro in grado di influire sulla validità dell'AINP.

L'agenzia, in casi opportuni, può anche fornire una conferma della validità dell'AINP (garanzia di copertura).

In caso di dubbio si prega di contattarci. Saremo lieti di aiutarvi e di fornirvi informazioni sulla copertura assicurativa.

3 Inizio, fine e sospensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

3.1 Per i lavoratori assicurati contro gli infortuni non professionali, l'assicurazione:

- inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro o in cui matura per la prima volta il diritto al salario e
- termina il 31° giorno successivo a quello in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario.

Sono considerate salario:

- le indennità ai sensi della Legge sulle indennità di perdita di guadagno,
- le indennità di un'assicurazione cantonale per la maternità e
- le indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione per l'invalidità (AI) e quelle delle casse malati e degli assicuratori malattia e infortuni privati che sostituiscono la continuazione del pagamento del salario.

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, le indennità giornaliere di malattia versate dopo la data di disdetta non sono più considerate prestazioni sostitutive del salario.

L'assicurazione contro gli infortuni non professionali può essere prolungata fino a 6 mesi consecutivi, stipulando un'assicurazione convenzionale (vedi punto 4).

3.2 Per i lavoratori assicurati solo contro gli infortuni professionali, le malattie professionali e gli infortuni sul tragitto per e dal lavoro, l'assicurazione:

- inizia il primo giorno di lavoro nel momento in cui i lavoratori si avviano al lavoro e
- termina nel momento in cui, cessato il lavoro, hanno concluso il tragitto verso casa.

3.3 L'assicurazione è sospesa per tutti gli assicurati che sono soggetti all'assicurazione militare federale o a un'assicurazione obbligatoria estera.

4 Proroga dell'assicurazione contro gli infortuni con l'assicurazione convenzionale

4.1 I lavoratori possono prorogare la validità di un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali (AINP) con un'assicurazione convenzionale. In questo modo rimangono coperti anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, congedo non retribuito, perfezionamento professionale o malattia.

4.2 I lavoratori ricevono le stesse prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali, ma non è coperto il rischio di infortunio sul lavoro. Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurative sono disponibili su www.suva.ch/prestazioni-assicurative.

Un infortunio deve essere notificato appena possibile alla Suva.

4.3 La durata massima dell'assicurazione convenzionale è di 6 mesi consecutivi. Il termine ricomincia a decorrere non appena l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali ridiventa valida.

4.4 Il premio ammonta a 65 franchi al mese ed è valido anche per i mesi iniziati.

4.5 L'assicurazione convenzionale deve essere stipulata prima della scadenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e sottoscritta con l'ultimo assicuratore presso il quale il lavoratore era assicurato contro gli infortuni non professionali. Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi al proprio datore di lavoro.

Qui è possibile stipulare l'assicurazione convenzionale:

www.suva.ch/assicurazione-convenzionale

5 Informazioni

Siamo a disposizione per qualsiasi domanda. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla propria agenzia Suva.

www.suva.ch/agenzie

Il modello Suva I quattro pilastri



La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.



Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.



La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio della Suva. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.



La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Tel. 058 411 12 12

servizio.clienti@suva.ch

Download e ordinazioni

www.suva.ch/2243.i

Titolo

Validità, durata e proroga dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni – Assicurazione
convenzionale

Stampato in Svizzera

Riproduzione autorizzata, salvo a fini
commerciali, con citazione della fonte.

Edizione: giugno 2023

Codice

2243.i